



REGIONE VENETO

**Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile**

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

**IL COMITATO ESECUTIVO  
DELL'ENTE PARCO REGIONALE DEL FIUME SILE**

NICOLA TORRESAN	Presidente
ARTURO PIZZOLON	Vice Presidente
ENNIO BRUNELLO	

Deliberazione n. 23 del 09-11-2017

Oggetto: Causa Emanuele Durigon/Ente Parco. Costituzione in Giudizio. Assistenza legale dell'Avvocatura regionale.

Premesso che:

- Emanuele Durigon ha proposto avanti il TAR per il Veneto ricorso, per l'annullamento del provvedimento dell'Ente Parco n. 2335 del 08/08/2017, con il quale è stato comunicato il diniego di autorizzazione paesaggistica ad intervento edilizio (ampliamento laboratorio per attività di piscicoltura);
- che l'Ente Parco del Sile, Ente strumentale della Regione Veneto, ha sottoscritto apposita convenzione per la tutela legale da parte dell'Avvocatura regionale;

Vista la richiesta dell'Ente Parco di assistenza legale, nel procedimento *de quo*, da parte dell'Avvocatura regionale;

Preso atto che l'Avvocatura regionale, con nota n. 455937 del 02-11-2017, ha indicato gli avv. ti Ezio Zanon, Francesco Zanlucchi e Tito Munari, per il patrocinio legale dell'Ente Parco, nel contenzioso di che trattasi;

Considerato che:

- le finalità dell'Ente Parco, di salvaguardia delle attività di acquacoltura, a tutti gli effetti attività agricola (L. 102/1992), devono contemperarsi con le finalità ambientali, dove oggetto di tutela sono gli aspetti quali-quantitativi delle acque e del territorio naturale, le comunità biologiche presenti, la struttura ed il mantenimento del *continuum* fluviale;
- l'impianto di piscicoltura in questione è prevalentemente destinato all'allevamento in forma intensiva o semintensiva ed è localizzato in area di estremo interesse naturalistico ed ecologico;
- l'impatto ambientale, che ne deriva, diventa rilevante e, pertanto, l'ampliamento del laboratorio ittico e dell'attività che ne consegue sono in netto contrasto con la normativa in materia ambientale e paesaggistica;


Ritenuto, pertanto, costituirsi in giudizio avverso il ricorso di che trattasi, attraverso l'Avvocatura regionale, con l'assistenza dei succitati avvocati, per interesse all'efficacia del provvedimento impugnato, assunto a tutela di un vincolo ambientale e paesaggistico, giusta la sfera di competenze conferita per legge all'Ente Parco;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di autorizzare il Presidente dell'Ente a costituirsi in giudizio avanti il TAR per il Veneto, avverso il ricorso proposto da Emanuele Durigon, per l'annullamento del provvedimento dell'Ente Parco con il quale è stato comunicato il diniego di autorizzazione paesaggistica ad intervento edilizio, come meglio specificato in premessa;
- 2) di avvalersi dell'assistenza legale e del patrocinio dell'Avvocatura regionale, giusta convenzione in essere, nelle persone degli avv.ti Ezio Zanon, Francesco Zanlucchi e Tito Munari;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione è esecutiva dalla sua adozione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53.

IL PRESIDENTE  
Nicola Torresan



IL SEGRETARIO  
dott. Stefano Bucci

